

**MINISTERO DELLA SALUTE**

DECRETO 5 luglio 2024.

**Modifiche al decreto 17 dicembre 2008, recante l'istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ  
E LE PARI OPPORTUNITÀ

E CON

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettere *m*) e *r*), comma 3, e 118 della Costituzione;

Vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, ed entrata in vigore il 1° agosto 2014, che sostiene e assiste le organizzazioni le autorità incaricate dell'applicazione della legge, in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», che affida al Sistema statistico nazionale il compito di fornire l'informazione statistica ufficiale al Paese e agli organismi internazionali;

Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ai sensi del quale l'Istat e l'Ufficio di statistica del Ministero della salute-istituito con decreto ministeriale 17 giugno 1991 e inserito all'interno della Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario (Decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 11 marzo 2011) - fanno parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN);

Visto che l'Istat, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. *c*), del decreto legislativo n. 322 del 1989, è l'ente preposto all'indirizzo e coordinamento delle attività statistiche degli enti e degli uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale e che già il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017 nonché i Piani nazionali strategici sulla violenza contro le donne, per gli anni 2017-2020 e 2021-2023, ribadiscono l'importanza di misurare l'aspetto sanitario della violenza di genere e affidano all'Istat di considerarlo nell'implementazione del Sistema informativo integrato della violenza contro le donne;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tratta-

mento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e, in particolare, l'articolo 9, paragrafo 2, lettera *i*);

Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;


Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, 13 gennaio 2009, n. 9, recante «Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2015, registrato dalla Corte dei conti il 25 agosto 2015, con il quale è stato adottato il «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere», prevedendo la realizzazione di un sistema integrato di raccolta ed elaborazione dati (c.d. Banca dati sulla violenza di genere) attraverso la realizzazione di: *a*) un sistema informativo per la raccolta delle informazioni e dei dati provenienti da banche dati esterne sia istituzionali che private dedicate; *b*) un sistema di analisi ed elaborazione dei dati volto alla formulazione di statistiche allo scopo di monitorare e analizzare il fenomeno e l'incidenza degli interventi normativi e amministrativi; *c*) un servizio di supporto alla gestione, basato in particolare sulla raccolta dei dati sui servizi erogati dalle reti dei centri antiviolenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, recante «Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza sociosanitaria alle donne vittime di violenza»;

Vista la legge 5 maggio 2022, n. 53, recante «Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere» e, in particolare, l'articolo 4 che prevede che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro con delega per le pari opportunità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono apportate le opportune modifiche al sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza, al fine di assicurare che il sistema informativo sia integrato con un set di informazioni utili per la rilevazione della violenza di genere contro le donne;

Considerato che l'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 53 del 2022, prevede, altresì, che le informazioni da raccogliere devono assicurare l'individuazione della relazione tra autore e vittima della violenza di genere rilevando, in particolare, «*a*) la tipologia di violenza, fisica, sessuale, psicologica o economica, esercitata sulla vittima; *b*) se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime e se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori; *c*) gli indicatori di rischio di revittimizzazione previsti dall'allegato B



al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, facendo salva la garanzia di anonimato delle vittime.»;

Ritenuto, dunque, necessario prevedere una integrazione del flusso informativo relativo al tracciato del Pronto Soccorso del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza, di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008 e del relativo disciplinare tecnico, con un set di informazioni utili per la rilevazione della violenza di genere contro le donne;

Visto il parere della Cabina di regia NSIS, reso in data 4 dicembre 2023;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso con provvedimento n. 176 del 21 marzo 2024;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 30 maggio 2024 (Rep. Atti n. 88/CSR);

Decreta:

Art. 1.

*Modifiche al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, recante «Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza»*

1. Al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, recante «Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, 13 gennaio 2009, n. 9, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente «2-quater. Il Sistema di cui al comma 1 è utilizzato, altresì, per assicurare il monitoraggio del fenomeno della violenza di genere contro la donna, ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 maggio 2022, n. 53, nonché per consentire l'elaborazione di dati statistici che permettano la programmazione di adeguate politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere contro la donna, in conformità a quanto previsto nel presente articolo.»;

b) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera i), è inserita la seguente: «i-bis) informazioni previste dall'articolo 4, comma 2, della legge 5 maggio 2022, n. 53, utili per la rilevazione della violenza di genere contro le donne»;

c) all'articolo 4, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente comma: «1-ter. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2-quater, il Sistema consente:

a) alle unità organizzative delle regioni e province autonome competenti, come individuate da provvedimenti regionali e provinciali, di consultare le informazioni rese disponibili dal Sistema in forma aggregata, a livello aziendale su base annuale;

b) alle competenti unità organizzative delle Direzioni generali competenti in materia di digitalizzazione del sistema informativo sanitario, di programmazione sanitaria e di prevenzione sanitaria, come individuate dal decreto ministeriale di organizzazione, di consultare le informazioni rese disponibili dal Sistema in forma aggregata, a livello aziendale su base annuale.».

Art. 2.

*Modifiche al disciplinare tecnico allegato 1 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, recante «Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza»*

1. Il disciplinare tecnico, allegato 1, al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, recante «Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza», nella parte relativa al tracciato del Pronto Soccorso, nella sezione dedicata all'assistito, è integrato con le informazioni necessarie per la rilevazione della violenza di genere contro le donne, previste dall'articolo 4, comma 2, della citata legge 5 maggio 2022, n. 53, e indicate nell'allegato al presente decreto.

Art. 3.

*Copertura finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla predetta pubblicazione.

Roma, 5 luglio 2024

*Il Ministro della salute*  
SCHILLACI

*Il Ministro per la famiglia, la natalità  
e le pari opportunità*  
ROCELLA

*Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali*  
CALDERONE

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2327



## TRACCIATO DEL PRONTO SOCCORSO - NODO VIOLENZA

Si riporta di seguito l'elenco delle informazioni previste dall'articolo 4, comma 2, della legge 5 maggio 2022, n. 53, che saranno integrate nel tracciato del Pronto soccorso di cui al paragrafo 6.1 del disciplinare tecnico del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, recante «Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza».

<b>Nodo di riferimento</b>	<b>Nome campo</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Violenza</b>	<b>Violenza</b>	Indica se l'accesso in PS è afferibile ad una violenza dichiarata o sospetta
	<b>Relazione vittima autore</b>	Indica la relazione tra l'autore della violenza e la vittima della violenza
	<b>Tipologia Violenza</b>	Indica la tipologia di violenza, fisica, sessuale, psicologica o economica, esercitata sulla vittima
	<b>Violenza assistita</b>	Indica se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime
	<b>Vittima di atti persecutori</b>	Indica se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori
	<b>La frequenza e/o la gravità degli atti di violenza fisica sono aumentati negli ultimi 6 mesi?</b>	Indicatore di rischio di revittimizzazione previsto dall'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017
	<b>L'aggressore ha mai utilizzato un'arma, o l'ha minacciata con un'arma, o ha tentato di strangolarla?</b>	Indicatore di rischio di revittimizzazione previsto dall'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017
	<b>L'ha mai picchiata durante la gravidanza?</b>	Indicatore di rischio di revittimizzazione previsto dall'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017
	<b>Pensa che l'aggressore possa ucciderla?</b>	Indicatore di rischio di revittimizzazione previsto dall'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017
	<b>L'aggressore è violentemente e costantemente geloso di lei?</b>	Indicatore di rischio di revittimizzazione previsto dall'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017

